

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1920

Nella ipotesi di controversia sulla determinazione del prezzo di affitto relativo ai locali subaffittati (quando cioè essi facciano parte di un appartamento non subaffittato per intero), il prezzo deve essere determinato dal commissario del Governo per le locazioni, istituito dall'articolo 1 del detto decreto.

« Quello però che potrà spiegare migliore efficacia a mitigare l'affannosa ricerca di abitazioni e la conseguente usuraria speculazione, di chi è in grado di offrirle ai moltissimi richiedenti, è la disposizione dello stesso decreto (articolo 5), in base alla quale il commissario del Governo ha il precipuo mandato di accertare il numero delle case, appartamenti e stanze destinati all'affitto e al subaffitto, nonché il numero delle famiglie o delle persone che hanno bisogno di alloggio, con indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere in città.

« Da cotesta duplice specie di censimento non potranno non scaturire benefiche conseguenze, prima delle quali sarà il poter stabilire con approssimativa certezza quale sia il fabbisogno di abitazioni in ciascuna città e quante delle moltissime richieste di case siano determinate da motivi plausibili, o non piuttosto da un'ingiustificata tendenza all'urbanesimo, tendenza che non va in nessun modo incoraggiata.

« In seguito dei risultati di tali accertamenti il Governo si propone di emanare altre disposizioni di indole più propriamente locale, considerando che alle peculiari esigenze delle grandi città occorranno appropriati a sede uniformi rimedi.

« Per quel che riguarda la seconda parte della interrogazione, cioè, la frode alla legislazione vigente in materia di locazioni, costituita dalla pretesa di premi per il fatto di alloggi vuoti, avanzata con inserzioni sui giornali, questo Ministero ha fiducia che con le provvidenze generali sancite dall'emanato decreto-legge e specie dell'opera oculata ed energica dei commissari per gli affitti, investiti di ampi poteri arbitrari, il lamentato seconco sarà ridotto al minimo. Non è parso pertanto opportuno intervenire con tassative sanzioni legislative nella sfera del libero consenso contrattuale; che se anche si fosse dichiarata l'annullabilità di tali pattuizioni, sia che fosse il locatore a pretendere il premio, sia che fosse il conduttore ad offrirlo, l'efficacia di tale sanzione sarebbe assai facilmente elusa, trattandosi di convenzioni che

si esauriscono con clandestina consegna di somme e non lasciano quindi alcuna traccia di prova.

« *Il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*
« LA PEGNA ».

Casaretto. — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prendere provvedimenti onde i pensionati delle Amministrazioni comunali e provinciali abbiano parità di trattamento coi pensionati dello Stato in ordine alla concessione dell'indennità caro-viveri ».

RISPOSTA. — « Qualsiasi intervento dello Stato è contrastato dal principio di autonomia che costituisce una delle basi fondamentali delle Amministrazioni provinciali e comunali.

« D'altra parte, qualsiasi disposizione intesa a rendere obbligatorie le spese ulteriori per le ragioni indicate dall'onorevole interrogante, sovrapponendosi al libero apprezzamento delle rappresentanze locali, oltre a togliere agli organi competenti la valutazione discreta delle opportunità o meno delle spese stesse, avrebbe la conseguenza di accentuare le difficoltà dei già stremati bilanci dei comuni e delle provincie, alle cui deficienze lo Stato dovrebbe quindi necessariamente supplire mentre le attuali condizioni del bilancio assolutamente non consentono di gravare l'erario di nuovi oneri.

« Nessuna disposizione, per altro, vieta ai comuni ed alle provincie di estendere ai dipendenti pensionati la concessione della indennità di caro-viveri, in quella misura che può essere consentita dalle loro possibilità.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BELOTTI ».

Ciriani. — *Ai ministri dell'interno e della guerra.* — « Sulla improrogabile necessità di provvedere al riatto e sistemazione dell'ospedale civile di Pordenone e sul dovere dell'autorità militare di mettere, — durante il periodo dei conseguenti lavori, — a disposizione dell'amministrazione del detto ospedale, per il ricovero degli ammalati e la continuità del funzionamento del pic Istituto, la caserma di artiglieria che la Divisione di Stato maggiore capricciosamente ed ostinatamente occupa soltanto in minima parte per servizi che possono collocarsi nella caserma di cavalleria ».